

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

CREDITO SCOLASTICO

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell'esame di maturità. Nell'attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti. Ai fini dell'attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta e l'assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è di 40 crediti.

CREDITO FORMATIVO

E' possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in questo caso la validità dell'attestato e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe ed in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico, maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso, un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la tabella, intitolata **Attribuzione del credito scolastico**, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l'esame nell'anno scolastico 2018/2019 un'altra tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, per l'anno scolastico in corso, il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l'ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l'esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia.

All'atto dello scrutinio finale si procede a:

- sommare i voti riportati dall'alunno e a determinare la media;
- individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente;
- attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia.

L'assegnazione del credito avviene utilizzando la seguente tabella:

Attribuzione credito scolastico (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62)

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
$M < 6$	---	---	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.

- Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

- Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle precedenti tabelle, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.

- In caso di promozione con sospensione del giudizio o con carenze lievi colmabili con studio autonomo va attribuito il punteggio minimo nell'ambito della banda di oscillazione di appartenenza.

- L'attribuzione del credito va verbalizzata e motivata all'atto dello scrutinio finale.

- La tabella Attribuzione credito scolastico (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) si applica anche ai **candidati esterni** ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Regime transitorio

- Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno per i candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e per il IV anno
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

- Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno per i candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:

credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia individuata dalla media dei voti

All'alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell'ambito della fascia di credito individuata dalla media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce i seguenti indicatori:

- media dei voti superiore allo 0,50 (media > 6,50-7,50-8,50-9,50), a prescindere dal possesso di credito scolastico e/o formativo;
- media dei voti con decimale pari o inferiore a 50 (media ≤ 6,50-7,50-8,50-9,50) solo in presenza di credito scolastico e/o formativo superiore a 0,50/1,00 sommando i punti assegnati per i seguenti indicatori:
 - Per frequenza assidua punti 0,20;
 - Per interesse, impegno e partecipazione punti 0,20;
 - Per attività complementari organizzate dalla scuola punti 0,20;
 - Per attività formative extrascolastiche documentate punti 0,20; (l'esperienza a cui si fa riferimento nella documentazione sia avvenuta dopo il termine del precedente anno scol. e/o nel corso dell'anno scol. in corso con una frequenza pari ai 2/3 delle ore previste e che da essa derivino competenze coerenti con il tipo di indirizzo di studi frequentato. Potranno essere presentati massimo due attestati e saranno valutati 0.10 cadauno);
 - Per le valutazioni positive relative all'alternanza Scuola Lavoro, stage e tirocini aziendali: suff. (0,05 punti), discreto (0.10 punti), buono (0.15 punti), ottimo/eccellente (0.20 punti). (La valutazione dei percorsi di alternanza sarà effettuata dai Consigli di classe nello scrutinio del quinto anno per l'ammissione all'Esame di Stato).

Per la valutazione dei crediti formativi è necessario che gli alunni depositino la documentazione in segreteria didattica entro il 15 maggio.

Criteri di attribuzione del credito formativo

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d'esame.

Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell'ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze:

- frequenza di corsi di lingue con certificazioni linguistiche rilasciate da Enti Certificatori in conformità al "Quadro Comune di Riferimento per le Lingue", con tabella di conversione del livello di competenza linguistico-comunicativo raggiunto (da A1 a C2).

Gli Enti Certificatori accreditati, come da **DDG 12 luglio 2012** prot. n.10899 sono:

- per la lingua inglese Cambridge- ESOL; City & Guilds-Pitman; Edexcel / Pearson Ltd; Trinity college London; English Speaking Board (ESB); International English Language Testing System (IELTS);
- per la lingua francese Alliance Française, Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris;
- per la lingua tedesca Goethe-Institut.

Si precisa che i livelli linguistici dovranno risultare pari o superiori alla classe di appartenenza e cioè almeno B1 per le classi terze e quarte; almeno B2 per le classi quinte.

- Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti; partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.).
- Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a livello nazionale (Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, Caritas, Unitalsi, Vidas, AVO).
- Partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità del corso di studi, come: campagne di scavi archeologici in Italia o all'estero, stage per accompagnatori turistici, etc.
- Partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, Associazioni riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con competenze similari acquisite e certificate nel corso della frequenza
- Meriti in campo artistico e musicale con attestati delle Istituzioni riconosciute:
 - studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R., con conseguimento del diploma di solfeggio e teoria e/o esame di conferma al secondo anno di corso;
 - frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, con partecipazione a manifestazioni nazionali;
 - frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato;
 - collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con responsabile giornalista o pubblicitaria;
 - partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali con esito positivo;
 - partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all'Impresa.

Documentazione dell'attività svolta

La documentazione relativa all'esperienza deve comprendere in ogni caso un'attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza.

- Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l'indicazione (completa di indirizzo e numero telefonico) dell'ente, associazione, istituzione.
- Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell'esperienza del candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in relazione al monte ore previsto per l'attività stessa.
- La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della scuola e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di ciascun anno.
- Si ricorda che la partecipazione alle attività integrative (es. progetti della scuola) non dà luogo all'attribuzione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola e, pertanto, concorre alla definizione del credito scolastico.
- Non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito tutte le iniziative complementari (es. visite guidate, viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie in orario di lezione).